

Provincia di Biella

Ordinanza n 133/622-3-360BI - Istanza in data 30 novembre 2011 della società “Co.Invest. Srl”, con sede in Biella, per nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica dal torrente Pragnetta, in Comune di Rosazza, ad uso energetico, con restituzione integrale nel medesimo corso idrico superficiale. Pratica provinciale n. 360BI. Revoca precedente Ordinanza n. 128/2012 e riammissione istanza ad istruttoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istanza datata 30 novembre 2011, presentata e registrata in pari data al n. 61.204 di protocollo provinciale, con la quale la società “Co.Invest. Srl”, con sede in Biella, intende chiedere il rilascio della concessione prevista dall’articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 100 ed un volume massimo annuo di metri cubi 3.027.456 , a cui corrisponde la portata media annua di litri al secondo 96 d’acqua pubblica dal torrente Pragnetta, in Comune di Rosazza, ad uso energetico (produzione, sul salto utile di metri 95,90, della potenza nominale media di Kw. 90,31), con restituzione integrale nel medesimo corso idrico superficiale;

ACQUISITI i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza in data 12 dicembre 2012, n. 128, con la quale è stata ammessa ad istruttoria l’istanza datata 30 novembre 2011, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2012, n. 10/R e ss.mm.ii.;

RILEVATO che nella predetta ordinanza n. 128/2012, a causa di mero errore di trascrizione, alcune date riferite all’anno 2013 sono state indicate nello stesso anno 2012, rendendo così di fatto inapplicabili le disposizioni in essa contenute, con particolare riferimento alle date di pubblicazione della medesima all’Albo Pretorio comunale, oltre che all’effettuazione della visita locale d’istruttoria prevista dall’articolo 14 del regolamento regionale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere contestualmente con il presente atto alla revoca della propria precedente ordinanza n. 128/2012, oltre alla riammissione ad istruttoria dell’istanza in data 30 novembre 2011, presentata dalla società “Co.Invest Srl”, con sede in Biella;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

VISTA la Deliberazione n. 10/2009 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po “Compatibilità delle istanze di concessione di derivazione d’acqua pubblica per uso idroelettrico corredate da progetti di opere da realizzarsi in aree individuate e classificate dal PAI come aree in dissesto o aree a rischio idrogeologico molto elevato e sottoposte a vincoli dalle Norme di Attuazione del PAI”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 luglio 2009, n. 8/R, recante: «Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 72-13725, recante “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006.” e successiva di modifica 17 maggio 2011, n. 75-2075;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n. 22/R recante: «Ulteriore proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

Ordina

1) per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate e recepite, la revoca della propria precedente ordinanza in data 12 dicembre 2012, n. 128;

contestualmente, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

2) che la domanda datata 30 novembre 2011, presentata dalla società “Co.Invest Srl”, con sede in Biella, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Ambiente e Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10 gennaio 2013, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’Ufficio;

3) la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

4) l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all’Albo Pretorio del Comune di Rosazza, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”,

alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).

5) l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 27 febbraio 2013, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Rosazza. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Ambiente e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'A.R.P.A. di Biella, al “Comando Militare Regionale Piemonte – Sezione Infrastrutture/Alloggi” di Torino ed al Comune di Rosazza.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;
- il Funzionario referente dell'istruttoria è il Geom. Lucio Menghini;
- Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 540 giorni dal ricevimento della domanda ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico dell'istante.

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto regolamento regionale, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 27 dicembre 2012

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco